ROMA TRE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI

Area del Personale
Divisione Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario

Roma, 26/5/2010
Prot. n. 18338

Ai Presidi di Facoltà
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri di Ateneo
Al Responsabile C.A.B.
Ai Dirigenti di Ateneo
LORO SEDI

OGGETTO: Art. 55 novies D.Lgs. 165/2001 e Nota Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n. 3/2010 del 17/02/2010. Ambiti di applicazione.

Con riferimento all'oggetto si rende noto alle SS.LL. che l'art. 69 del D.Lgs 150/2009 ha significantemente innovato il D.Lgs 165/2001 con l'introduzione dell'art. 55 novies che impone ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono lavoro a contatto con il pubblico, di adottare modalità idonee a consentire l'identificazione del proprio nominativo.

Su tale materia è successivamente intervenuto il Dipartimento della Funzione Pubblica che con la nota circolare citata in oggetto, che si allega, ha precisato gli ambiti di applicazione della norma.

Al fine di ottemperare agli adempimenti che la norma impone, si invitano le SS.LL. ad adoperarsi per garantire l'osservanza scrupolosa della succitata circolare e si forniscono le linee operative per assicurare la corretta applicazione della disciplina all'interno delle strutture dell'Ateneo direttamente coinvolte.

Poiché l'individuazione dei dipendenti interessati è collegata alla identificazione delle strutture in cui il personale svolge attività in luogo pubblico e aperto al pubblico, dirette ad un'utenza indistinta, si invitano le SS.LL. a procedere a tale individuazione.

Si fa altresì presente che l'obbligo di rendersi riconoscibili va realizzato mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe apposte in prossimità delle postazioni di lavoro, recanti esclusivamente cognome e nome della persona preposta al servizio, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali come previsto dall'art. 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

N.P.

L'opportunità di rendere riconoscibili le unità di personale mediante l'uso di porta-badge piuttosto che targhe non può che essere valutata dai responsabili in relazione alle diverse esigenze di servizio e ai luoghi di lavoro.

Al fine di rendere omogenea la forma identificativa si allegano due immagini raffiguranti un cartellino e una targa (cavalierino) preparati in grandezza standard (cm. 5,5 x 8,5 e 5 x 15), utilizzabili per la produzione autonoma degli elementi identificativi.

E' possibile creare autonomamente i cartellini e i cavalierini identificativi, collegandosi al sito web dell'Area del Personale all'indirizzo internet: http://host.uniroma3.it/uffici/personale alla sezione moduli. In questa sezione sono stati predisposti i files relativi agli elementi identificativi nel formato corretto, che possono essere completati con l'inserimento di nome e cognome e stampati.

Ad ogni buon conto, si rende noto che ho già dato disposizioni agli uffici dell'Area Telecomunicazioni, affinché sulla base delle indicazioni che le SS.LL. forniranno, unitamente agli elenchi dei dipendenti, provvedano alla preparazione di cartellini e targhe completi di apposti contenitori.

Per qualsiasi chiarimento necessario è possibile rivolgersi a: Domenico Barbaro (domenico.barbaro@tlc.uniroma3.it, int. 2127)

Con i migliori saluti

Il Dirigente Responsabile
Dott. Paolo CURSI

Esempi di elementi distintivi per l'identificazione del nominativo del personale che svolge lavoro a contatto con il pubblico. *(Art. 55 novies D.lgs. 165/2001 e Nota Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica prot.n. 3/2010 del 17/02/2010).*

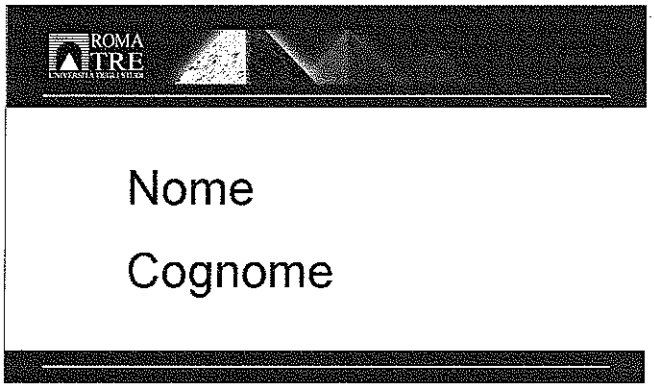

Cartellino 8,5 x 5 cm

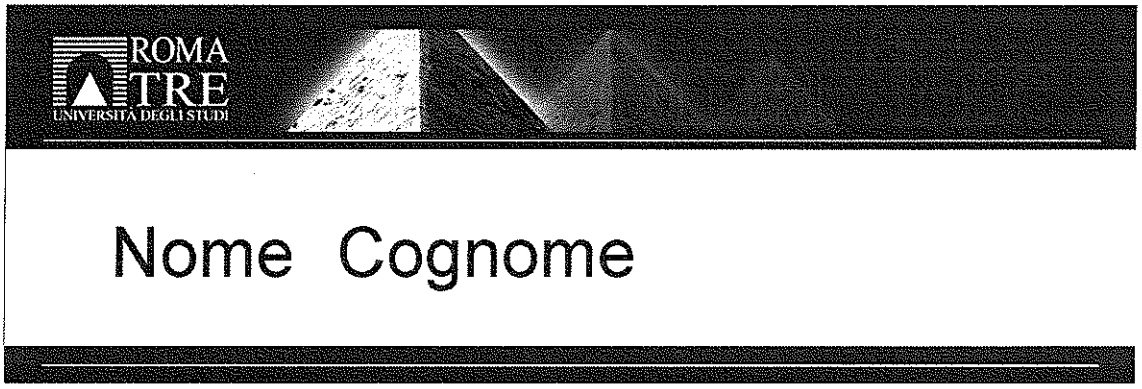

Targa per cavalierino 15 x 5 cm

È possibile creare autonomamente i cartellini e i cavalierini identificativi, collegandosi al sito web dell'Area del Personale all'indirizzo internet:http://host.uniroma3.it/uffici/personale alla sezione **"Moduli per il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario"**.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

UFFICIO PERSONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
SERVIZIO TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0008219 P-1.2.3.3
del 17/02/2010
4552935

Alle Amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001

CIRCOLARE N. 3/2010

OGGETTO: art. 55 *novies* del decreto legislativo n. 165 del 2001 – identificazione del personale a contatto con il pubblico.

Premessa.

L'art. 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ha introdotto nel corpo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'art. 55 *novies*. Quest'ultima disposizione prevede che *"1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro. 2. Dall'obbligo di cui al comma 1 è escluso il personale individuato da ciascuna amministrazione sulla base di categorie determinate, in relazione ai compiti ad esse attribuiti, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Ministro competente ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali."*.

L'art. 73, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 150 ha disciplinato l'entrata in vigore della nuova norma stabilendo che *"L'obbligo di esposizione di cartellini o targhe identificativi, previsto dall'articolo 55-novies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 69 del presente decreto, decorre dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto."*. La norma, pertanto, è entrata in vigore il 13 febbraio.

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni generali sulla portata della disposizione.

Finalità della norma.

La norma persegue l'obiettivo di attuare la trasparenza nell'organizzazione e nell'attività delle pubbliche amministrazioni. Essa riprende alcune indicazioni già diramate in via

amministrativa e si inserisce nell'ampio contesto delle misure amministrative e normative introdotte nell'ordinamento con il fine di rendere conoscibile e trasparente l'organizzazione e l'azione amministrativa e di agevolare i rapporti con l'utenza (basti ricordare, a titolo di esempio, l'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede l'indicazione del responsabile del procedimento nella comunicazione di avvio; l'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, che, disciplinando il contenuto dell'informativa sul trattamento dei dati personali, prevede la comunicazione anche degli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento; l'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, il quale prevede che sui siti *internet* delle amministrazioni siano pubblicati, tra gli altri, l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; l'art. 21 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che introduce l'obbligo di pubblicare nel proprio sito *internet*, tra gli altri, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali).

Attraverso l'attuazione della trasparenza, la disposizione persegue l'obiettivo di agevolare l'esercizio dei diritti e l'adempimento degli obblighi da parte degli utenti nonché quello di responsabilizzare i destinatari della prescrizione, i pubblici dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico, poiché il processo di responsabilizzazione passa anche attraverso la pronta individuabilità del soggetto interlocutore.

Ambito soggettivo.

a) Le amministrazioni interessate.

La disposizione si applica nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001. Essa rappresenta esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l) ed m), della Costituzione, come risulta anche dall'art. 74 del d.lgs. n. 150 del 2009, e, pertanto, è immediatamente operante anche per le Regioni e gli Enti locali.

b) Le categorie di dipendenti interessati.

La prescrizione riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni soggetti a contrattazione collettiva, mentre non riguarda direttamente il personale di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 165 del 2001. Quindi la norma non si applica ai magistrati e agli avvocati dello Stato, ai professori universitari, al personale appartenente alle forze armate e alle forze di polizia, al corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia e alle altre categorie che, ai sensi del menzionato art. 3, sono disciplinate dai propri ordinamenti. Rimane in ogni caso salva, anche in questi casi, la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale a contatto con il pubblico, mediante cartellini e targhe, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

Come stabilisce il comma 2 della disposizione, eventuali deroghe al regime generale possono essere stabilite soltanto per categorie determinate di pubblici dipendenti in relazione ai

compiti ad esse attribuiti. Il regime derogatorio quindi è giustificato per circostanze particolari limitate dal punto di vista soggettivo ed oggettivo. Dal punto di vista formale, le deroghe debbono essere indicate in decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, adottati su proposta del Ministro competente, ovvero, in relazione al personale delle amministrazioni pubbliche non statali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, in assenza di tali provvedimenti, la norma è vincolante nei confronti della generalità dei dipendenti che operano a contatto con il pubblico.

Il concetto di attività a contatto con il pubblico.

Secondo la legge, l'obbligo di identificazione sussiste per i dipendenti che svolgono attività a contatto con il pubblico. Per attività a contatto con il pubblico si intendono quelle svolte in luogo pubblico e luogo aperto al pubblico nei confronti di un'utenza indistinta.

Considerata la varia tipologia di funzioni e servizi svolti dalle pubbliche amministrazioni, l'individuazione delle attività rilevanti è rimessa alla valutazione di ciascuna amministrazione. A titolo esemplificativo, rientrano nel concetto in esame le attività svolte per il pubblico allo sportello o presso la postazione del dipendente, quelle svolte dall'ufficio relazioni con il pubblico, le attività di servizio nelle biblioteche aperte al pubblico, le attività svolte dagli addetti ai servizi di portierato nelle pubbliche amministrazioni, le attività del personale sanitario a contatto con il pubblico nelle strutture ospedaliere e sanitarie.

Rimane in ogni caso salva la possibilità per le amministrazioni di adottare direttive e introdurre misure per consentire una rapida identificazione del personale anche se non preposto ad attività che comportano il contatto con il pubblico, nel rispetto dei principi di non eccedenza e pertinenza relativi al trattamento dei dati personali (art. 11 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

L'identificazione del dipendente.

In base alla norma, l'identificazione del dipendente avviene mediante l'uso di "*cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro.*". La scelta tra l'una e l'altra modalità è rimessa all'amministrazione e sarà effettuata a seconda della tipologia di attività, fermo restando che possono essere adottate contemporaneamente entrambe le modalità e che non è tanto rilevante lo strumento di per sé quanto piuttosto il soddisfacimento dell'esigenza sottesa che è quello dell'identificazione dell'addetto.

La disposizione individua gli elementi per l'identificazione nel nominativo del dipendente. Si tratta di un contenuto minimo e l'amministrazione può valutare se e quando attuare l'identificazione anche attraverso ulteriori elementi soprattutto in riferimento al ruolo del soggetto nell'ambito dell'organizzazione: posizione professionale, profilo, qualifica se dirigente, ufficio di appartenenza. Nel dare attuazione alla norma le amministrazioni debbono tener conto della finalità della prescrizione, evitando la diffusione di dati personali non pertinenti od eccedenti la finalità (art. 11 del d.lgs. n. 196 del 2003). Così, non sembra rispondere ad un principio di corretto utilizzo dei

dati personali l'indicazione nel cartellino delle generalità del dipendente, complete dell'indicazione della data di nascita. Occorre, infatti, l'individuazione di modalità sufficienti ed adeguate che, salvaguardando il pubblico interesse, evitino di compromettere la sfera personale del soggetto.

L'attuazione della norma e l'inosservanza della prescrizione.

La disposizione si riferisce direttamente ai pubblici dipendenti. Pur essendo questi i soggetti direttamente tenuti all'osservanza dell'obbligo, è chiaro che le amministrazioni di appartenenza debbono da un lato diramare istruzioni operative, dall'altro fornire gli strumenti per l'identificazione ai dipendenti interessati, in modo che la norma venga attuata in maniera uniforme nell'ambito della stessa amministrazione.

L'inosservanza della prescrizione verrà valutata secondo i criteri ordinari della responsabilità disciplinare con l'irrogazione delle sanzioni in relazione alle violazioni accertate.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE
Renato Brunetta